

REGOLAMENTO DI ARBITRATO RAPIDO

Approvato con Deliberazione del Commissario n. 67

del 19/11/2021

Indice

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Domanda

Art. 4 - Risposta

Art. 5 - Nomina dell'arbitro

Art.6 - Dichiarazione di indipendenza dell'arbitro

Art.7 – Ricusazione dell'Arbitro

Art 8 - Conferma dell'arbitro

Art.9 - Udienza

Art. 10 – Consulenza tecnica

Art.11 - Lodo arbitrale

Art. 12 - Riservatezza

Art.13 – Spese del procedimento

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 PRINCIPI

1. L'arbitrato rapido della Camera di Commercio di Lucca è una procedura arbitrale semplificata con un arbitro unico che ha l'obbligo di decidere la controversia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti introduttivi.
2. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compresi.
3. L'arbitro decide in via rituale e secondo equità, tranne nelle controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salva diversa concorde determinazione delle parti.
4. Le parti devono indicare nella domanda, nella risposta e nella replica all'eventuale domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, i mezzi di prova e depositare i documenti di cui intendono avvalersi.

5. Le comunicazioni della Segreteria, delle parti, dell'arbitro dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite validamente al domicilio digitale degli interessati oppure, solo per i soggetti sprovvisti di domicilio digitale, con raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalle norme vigenti.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La clausola di arbitrato rapido deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto. In mancanza di tale previsione, le parti possono comunque accordarsi per sottoporre ad arbitrato rapido qualsiasi controversia.
2. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
3. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. Le parti possono chiedere alla segreteria che la determinazione del valore della controversia sia decisa dal Consiglio arbitrale. La clausola di arbitrato rapido deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto. In mancanza di tale previsione, le parti possono comunque accordarsi per sottoporre ad arbitrato rapido qualsiasi controversia.

Art. 3 DOMANDA

1. La domanda di arbitrato e i documenti allegati sono notificati direttamente dall'attore al convenuto o ai convenuti con le modalità di cui all'art. 1 c. 6. L'originale informatico di tutti i documenti notificati o la copia informatica dichiarata conforme dall'avvocato devono essere trasmessi alla Segreteria mediante invio alla casella di Posta Elettronica Certificata della Camera di Commercio di Lucca entro 7 giorni dal perfezionamento della notifica al convenuto. La litispendenza è determinata dalla notifica dell'atto introduttivo.
2. La domanda è sottoscritta digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, oppure è accompagnata, da:
 - a) il nome (o denominazione o ragione sociale), l'indirizzo delle parti e l'elezione di domicilio della parte attrice, ivi compreso il domicilio digitale ai fini della comunicazione degli atti del procedimento;
 - b) l'accordo contenente la clausola di arbitrato rapido ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato rapido;
 - c) l'indicazione dell'arbitro eventualmente designato in accordo con la parte convenuta;
 - d) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, con stima anche sommaria del loro valore, nonché la documentazione su cui si basano le pretese;
 - e) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi;

- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato, con dichiarazione di conformità all'originale;
 - g) l'attestazione di avvenuta ricezione da parte del convenuto della domanda di arbitrato notificata con le modalità di cui all'art. 1 c. 6.
3. Al momento della presentazione della domanda devono essere versati gli onorari della Camera Arbitrale ed una somma pari alla metà del compenso dell'arbitro, quantificati come all'art. 13 del Regolamento ed alla tabella allegata; in mancanza di tali pagamenti, la procedura rimane sospesa. La procedura viene riattivata a decorrere dal giorno in cui il pagamento risulta integrato.

Art. 4 RISPOSTA

1. Il convenuto trasmette al domicilio digitale dell'attore e della Segreteria la memoria di risposta e i documenti allegati entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.
2. La risposta contiene:
 - a) l'indicazione del nome (o della denominazione o ragione sociale) e l'elezione di domicilio del convenuto, ivi compreso il domicilio digitale ai fini della comunicazione degli atti del procedimento;
 - b) l'indicazione dell'arbitro eventualmente designato in accordo con la parte attrice;
 - c) le repliche alla domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con la relativa esposizione dei fatti e la stima, anche sommaria, del loro valore;
 - d) l'indicazione specifica a pena di decadenza dei mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi.
 - e) l'attestazione di avvenuta ricezione da parte dell'attore della memoria di risposta notificata con le modalità di cui all'art. 1 c. 6.
3. Laddove la risposta contenga una domanda riconvenzionale, la parte convenuta sarà tenuta al pagamento degli onorari della Camera Arbitrale e di una somma pari alla metà del compenso dell'arbitro, quantificati in base al valore della domanda riconvenzionale come all'art. 13 del Regolamento ed alla tabella allegata.
4. Nel caso in cui la risposta del convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine indicato al comma 1 del presente articolo o pervenga priva dei pagamenti di cui al comma precedente, l'arbitrato prosegue in sua assenza, previa verifica della regolarità della notifica della domanda.
5. La parte attrice, entro 10 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può far pervenire alla Segreteria e alla controparte la propria replica, comunicandola con le modalità di cui all'art. 1 c. 6.

ART. 5 NOMINA DELL'ARBITRO

1. Le parti possono scegliere di comune accordo l'arbitro e in tal caso comunicano la sua nomina negli atti introduttivi dell'arbitrato.
2. In mancanza di concorde indicazione delle parti, entro dieci giorni dal ricevimento della risposta, il Consiglio Arbitrale nomina un arbitro¹, scelto dall'Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca² in base ad un criterio di disponibilità, turnazione e specifica competenza tecnica nella materia oggetto della controversia.
3. Nell'ipotesi di clausola compromissoria contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo di società ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire a un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale, con le modalità di cui al comma precedente.
4. La nomina è comunicata dalla Segreteria all'arbitro e alle parti nel termine di tre giorni.
5. L'arbitro deve trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento, unitamente alla dichiarazione di indipendenza, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

ART. 6 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
2. La Segreteria trasmette entro tre giorni dal suo ricevimento copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.

ART. 7 RICUSAZIONE DELL'ARBITRO

1. Ciascuna parte può presentare un'istanza motivata di ricusazione dell'arbitro per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve pervenire presso la Segreteria entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata all'arbitro e alla controparte dalla Segreteria, che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

1 Le deliberazioni sono assunte con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto della Camera Arbitrale

2 Cfr. art. 13 Statuto Camera Arbitrale

ART. 8 CONFERMA DELL'ARBITRO

Decorso il termine per la ricusazione senza che ne sia stata sollevata istanza, l'arbitro è confermato dalla Segreteria che gli trasmette gli atti introduttivi ed i documenti allegati.

ART. 9 UDIENZA

1. D'intesa con la Segreteria, il Tribunale Arbitrale fissa le udienze e ne dà comunicazione alle parti con congruo preavviso. La prima udienza è convocata entro e non oltre 15 giorni dalla nomina dell'arbitro.
2. E' consentito lo svolgimento delle udienze in modalità telematica, quando le parti siano d'accordo, con l'utilizzo di sistemi di videoconferenza che consentano la condivisione dei documenti. Possono partecipare in modalità telematica tutte le parti e il Tribunale arbitrale oppure anche solo le parti che lo abbiano richiesto, con le altre parti e i componenti del Tribunale Arbitrale fisicamente presenti presso la sede fissata per l'udienza. I verbali di udienza sono sottoscritti dai difensori delle parti e dai componenti del Tribunale Arbitrale mediante apposizione di sottoscrizione digitale.
3. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo rappresentanti con i necessari poteri, essere accompagnate da testimoni ed assistite dagli esperti indicati nella domanda, nella risposta o nella replica. È onere delle parti assicurare la presenza dei testimoni nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza destinata alla loro audizione.
4. L'arbitro, col consenso delle parti, può esperire il tentativo di conciliazione, che deve concludersi nel termine di 15 giorni dal suo inizio. Il tentativo di conciliazione sospende i termini per il deposito del lodo.
5. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.
6. Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 11.
7. Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti e i testimoni a interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.
8. Al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e procedono alla discussione orale della causa, salvo che l'arbitro autorizzi la presentazione di memorie scritte.

ART. 10 CONSULENZA TECNICA

1. L'eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio è effettuata dall'arbitro, che può deferirne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se è nominato un consulente tecnico d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 11 LODO ARBITRALE

1. L'Arbitro trasmette il lodo sottoscritto digitalmente al domicilio digitale della Segreteria entro 60 giorni dalla ricezione degli atti introduttivi.
2. Il termine per il deposito del lodo potrà essere prorogato dalla Segreteria, su richiesta motivata dell'arbitro, in caso di consulenza tecnica di ufficio e in altri casi eccezionali, per un massimo di ulteriori 60 giorni.
3. La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo dei costi del procedimento.
4. Di norma la Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo in formato elettronico entro i dieci giorni successivi al saldo delle spese di procedimento. Nel caso in cui non sia possibile la notifica al domicilio digitale, la Segreteria trasmette alle parti una copia analogica del lodo.

Art. 12 RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, la Segreteria, l'arbitro, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. L'accettazione dell'incarico di arbitro è subordinato all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti di cui si è ricevuto incarico ed all'accettazione, in caso di violazione, delle seguenti sanzioni:
 - cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale;
 - segnalazione all'ordine professionale od alle Associazioni di categoria di appartenenza;
 - riduzione degli emolumenti.
3. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 13 SPESE DEL PROCEDIMENTO ³

1. Le spese del procedimento di arbitrato rapido sono composti dalle seguenti voci:
 - onorari della Camera Arbitrale;
 - onorario dell'arbitro;
 - onorari dei consulenti tecnici d'ufficio.
2. Gli onorari della Camera Arbitrale sono pari a 100,00 (+iva) euro per ogni 50.000 euro di valore della controversia o frazione.
3. L'onorario dell'arbitro è liquidato dalla Segreteria secondo la tabella allegata.
4. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
5. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese del procedimento.
6. I costi relativi ai compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici sono sostenuti in egual misura dalle parti, salvo rivalsa in caso di diversa decisione dell'arbitro.
7. Nel caso in cui le parti non adempiano alle loro obbligazioni nei confronti degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio omettendo di depositare le somme richieste dalla Segreteria della camera arbitrale in base al Regolamento, sarà onere dei professionisti attivare eventuali procedure per il recupero del credito.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'assumere l'incarico, l'arbitro e i consulenti tecnici di ufficio accettano il fatto che tutti i dati forniti dalla Segreteria della Camera arbitrale, dalle parti e dai loro difensori in relazione alle procedure di arbitrato sono riservati e che pertanto devono essere trattati, in qualità di titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, del Codice della Privacy Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018 e dal Codice deontologico di cui alla Delibera Garante Privacy del 19 dicembre 2018.

³ Le spese del procedimento vanno pagate dal sito SIPA Pagamenti spontanei PagoPA
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_LU.

Allegato:

TARIFFARIO

Gli onorari della Camera Arbitrale sono pari a euro 100,00 (+iva) per ogni 50.000 euro di valore della controversia o frazione.

Valore della lite	Compenso dell'arbitro⁴
Fino a 25.000 euro	400 euro
Da 25.000 a 50.000 euro	600 euro
da 50.000 a 100.000 euro	800 euro
da 100.001 a 250.000 euro	1.200 euro
oltre 250.000 euro	1.200 euro + 1% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto al limite superiore dello scaglione precedente

⁴ I compensi sono da intendersi al netto dell'IVA e altri oneri di legge.